

Bando di Concorso

Corso di lingue all'estero ***(Soggiorni studio)***

***finalizzato a sostenere gli esami per la certificazione del
livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune
Europeo di riferimento (CEFR)
2018***

**RISERVATO A STUDENTI CHE HANNO ALMENO 16 ANNI E
FREQUENTANO NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 LA CLASSE
SECONDA, TERZA, QUARTA O QUINTA DI UNA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO (SCUOLA SUPERIORE)**

Figli o orfani ed equiparati

- dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
- degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST.

Anno 2018

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso "Avvisi, bandi e fatturazione" → "Welfare, assistenza e mutualità" → "Concorsi Welfare, assistenza e mutualità" → " Bandi nuovi" o sui social network dell'Istituto

INDICE

Art. 1 Soggetti del concorso

Art. 2 Oggetto e finalità del concorso

Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso

Art. 4 La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta del PIN dispositivo dell'utente richiedente e del Pin del soggetto fornitore.

Art. 5 Attestazione ISEE

Art. 6 La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

Art. 7 Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione

Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

Art. 9 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

Art. 10 Importo del contributo e modalità di erogazione

Art. 11 Modalità di trasmissione della documentazione

Art. 12 – Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato

Art. 13 Accertamenti e sanzioni

Art. 14 Istanze di riesame e Ricorsi giurisdizionali

Art. 15 Responsabile del procedimento

Art. 16 Note informative

Art. 1 – Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
 - c) il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo IPOST.
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione, come individuata all'art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - c) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
 - d) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto;

Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti frequentanti il secondo, il terzo, il quarto o il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori), un contributo a parziale copertura delle spese per fruire all'estero di un corso della lingua ufficiale del paese

ospitante, finalizzato ad ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua B2, C1, C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori.

2. Il corso deve avere durata minima di 3 settimane e massima di 5 settimane, prevedere la frequenza obbligatoria per almeno 20 ore (di 60 minuti ciascuna) settimanali e svolgersi nel paese straniero in cui la lingua ufficiale è quella oggetto del corso, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018. Il corso deve essere finalizzato al sostenere l'esame per il riconoscimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua B2, C1, C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori. Il beneficiario deve sostenere l'esame per conseguire la certificazione del livello B2 oppure C1 oppure C2 rilasciato dai competenti Enti certificatori, entro il **20 Dicembre 2018**.
3. L'Inps riconosce n. 1.070 contributi, suddivisi in relazione alla Gestione di appartenenza del titolare del beneficio, come da tabella che segue:

GESTIONE	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali / Gestione dipendenti pubblici	Gestione fondo Ipost
NUMERO DI CONTRIBUTI	1.000	70

L'importo massimo di ciascun contributo è pari a complessivi **€ 3.900** articolato nella seguente modalità:

- fino ad un massimo di **€ 300** a settimana per il costo del corso di lingua compreso l'esame per ottenere la certificazione;
 - fino ad un massimo di **€ 400** a settimana per *accomodation* (vitto e alloggio);
 - fino ad un massimo di **€ 400** per il viaggio una tantum.
4. L'importo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all'art. 10, commi 1 e 2.

Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all'art. 1, comma 3, che frequentino, all'atto di presentazione della domanda, il secondo, il terzo, il

quarto o il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori) e che al **30 giugno 2018** (compreso) abbiano un'età compresa tra **16 e 23 anni**.

2. Il beneficio di cui al presente bando è **incompatibile** con quello attribuito dal **Programma ITACA** per l'anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019. Pertanto, nel caso in cui lo studente risulti beneficiario di primo acconto del contributo ITACA 2018/2019, prevarrà quest'ultimo e si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalle graduatorie dei soggiorni studio all'estero.
3. Il beneficio è altresì **incompatibile** con i benefici relativi al Bando **Estate INPSieme 2018**. L'accettazione del contributo, operata nelle modalità di cui all'art. 8 del presente Bando, comporta pertanto l'automatica rinuncia **irrevocabile** al beneficio relativo al Bando Estate INPSieme 2018. Allo stesso modo, l'accettazione del beneficio relativo al Bando Estate INPSieme 2018 operata dagli ammessi con riserva nelle modalità previste dal relativo bando, comporta l'automatica irrevocabile rinuncia al contributo di cui al presente bando.

Art. 4 - La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta del PIN dispositivo dell'utente richiedente e del Pin del soggetto fornitore.

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultino iscritti nella predetta banca dati dovranno, quindi, preventivamente presentare richiesta d'iscrizione alla stessa.
2. Il modulo di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal nuovo portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole: modulo AS150. Il modulo, debitamente compilato, deve essere, poi, presentato dal richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
 - recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;

- inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - trasmettendolo via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione *Contatti>>Le sedi Inps*.
 4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un PIN dispositivo, utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto.
 5. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente. Il Pin dispositivo si può richiedere:
 - a) on line, accedendo al nuovo portale www.inps.it e inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole: Ottenere e gestire il PIN;
 - b) tramite il contact center;
 - c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.
- Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.
6. Una volta ottenuto il PIN dispositivo, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale www.inps.it entrando nella propria area riservata.
 7. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile consultare la scheda informativa "Ottenere e gestire il PIN" disponibile dal nuovo portale attraverso il motore di ricerca.

Art. 5– Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa

presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2. L'utente potrà, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2018. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2018, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
3. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la redazione delle graduatorie di cui all'art. 7, si seguiranno i criteri indicati al comma 2 di detto articolo, in relazione alle varie tipologie di concorrenti beneficiari.
4. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
5. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del nuovo portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "ISEE post-riforma 2015" oppure "ISEE pre-riforma 2015".

Art. 6 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione come individuato dall'art. 1, comma 6, esclusivamente e a pena di irricevibilità, per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it, inserendo nella sezione *Cerca* le parole "Corsi di lingua" e consultando nella pagina la sezione Domanda. Selezionando il tasto "Accedi" dopo l'inserimento di codice fiscale e PIN sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Nella domanda dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.
2. In caso sia presente più di un partecipante all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 7, nella domanda dovranno essere indicati, **a pena d'esclusione**, tutti i voti conseguiti a Giugno nell'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione della sola materia "religione", compreso il voto in condotta, salvo il caso di dichiarazione dell'Istituto scolastico di mancata valutazione. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2016/2017 e quelli identificativi dell'Istituto scolastico.
4. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all'indirizzo email indicato nell'istanza medesima.
5. La domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
6. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
7. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
8. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 6 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 1/02/2018 e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/03/2018.**

Art. 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione

1. L'Istituto, entro il **26/03/2018**, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, la graduatoria riferita alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali / Gestione dipendenti pubblici e la graduatoria riferita alla Gestione Fondo Ipost.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono redatte attraverso procedura informatizzata per ordine decrescente sulla base della media matematica dei voti conseguiti a Giugno nell'anno scolastico 2016/2017.
3. A parità di media scolastica, si adotteranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) sarà preferito lo studente orfano o equiparato all'orfano, come definito all'art. 1, comma 5;
 - b) sarà preferito lo studente appartenente ad un nucleo familiare con classe di indicatore ISEE inferiore, collocando per ultimi gli studenti che non hanno presentato la DSU;
 - c) sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
4. Se lo studente ha ottenuto la valutazione in giudizio o in lettere, il richiedente potrà convertirli in voto numerico, in base alla seguente tabella:

Valutazioni in giudizio:	Ottimo (ed equivalenti)	Distinto (ed equivalenti)	Buono (ed equivalenti)	Discreto (ed equivalenti)	Sufficiente (ed equivalenti)	Insufficiente (ed equivalenti)
Valutazioni in lettere:	A	B	C	D	E	F /Fx
Voto Equivalente:	10	9	8	7	6	5

5. Il richiedente dovrà dichiarare in procedura se, rispetto al beneficiario, la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico, né in voti né in giudizi. La procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.
6. L'ammissione con riserva sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicato nella domanda di partecipazione.
7. Nella comunicazione a cura dell'Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché l'importo del contributo erogabile, determinato ai sensi dell'art. 10, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.

Art. 8 – Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il **02/05/2018** il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 7, dovrà accedere in procedura per:
 - a) caricare il documento che attesti l'iscrizione ad un corso avente le seguenti caratteristiche:
 1. sia della lingua ufficiale del paese straniero di destinazione;
 2. sia finalizzato ad ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua B2 oppure C1 oppure C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciata dai competenti Enti certificatori;
 3. preveda la frequenza obbligatoria per 20 ore a settimana;
 4. abbia durata minima di 3 settimane e massima di 5 settimane;
 5. si svolga nei mesi di Giugno, Luglio o Agosto 2018.
 - b) caricare copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al 100% del contributo riconosciuto per il corso di lingua ovvero del costo del corso di lingua stesso;
 - c) rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps, nei casi previsti dal successivo articolo 12 del presente bando;
 - d) indicare in procedura il codice IBAN intestato o cointestato al richiedente la prestazione ove l'Istituto effettuerà il versamento del contributo.
2. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e dei termini di cui ai commi precedenti del presente articolo, il beneficiario **ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.**

Art. 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il **12 maggio 2018**, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica

o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.

2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 entro il giorno **22 maggio 2018**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario e verrà escluso definitivamente dal concorso.
3. A fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, a conclusione di tutti i soggiorni, l'Istituto procederà a pubblicare l'elenco degli assegnatari del beneficio sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Art. 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermo restando l'importo massimo concedibile indicato all'art. 2, comma 3, il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale sull'**importo più basso tra il contributo massimo erogabile per il corso di lingua, l'accomodation e il viaggio e, rispettivamente, il costo documentato del corso di lingua, la spesa documentata per l'accomodation e le spese documentate di viaggio**, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto ai valori massimi erogabili per ciascuna componente del soggiorno
fino ad €. 8.000,00	100%
da €. 8.000,01 ad €. 16.000,00	95%
da €. 16.000,01 ad €. 24.000,00	90%
da €. 24.000,01 ad €. 32.000,00	85%
da €. 32.000,01 ad €. 40.000,00	80%
da €. 40.000,01 ad €. 48.000,00	75%
da €. 48.000,01 ad €. 56.000,00	70%
da €. 56.000,01 ad €. 72.000,00	65%
da €. 72.000,01 (ovvero in caso di mancata presentazione di DSU prima della domanda di partecipazione)	60%

2. Il valore del contributo sarà determinato applicando le percentuali indicate nel comma precedente considerando separatamente il costo del corso, le spese di viaggio e le spese di *accomodation*, come risultanti dalla documentazione allegata ai sensi del comma 6 del presente articolo, ovvero applicando le percentuali anzidette all'importo massimo previsto dall'art 2, comma 3, per il corso di lingua, il viaggio o l'*accomodation*, se inferiori alle spese documentate rispettivamente per il corso di lingua, il viaggio o l'*accomodation*.
3. Per i vincitori, **entro il 15 giugno 2018**, l'Istituto disporrà nei confronti del richiedente la prestazione il pagamento dell'acconto, pari all'100% del contributo erogabile per il solo corso di lingua come specificato ai commi 1 e 2.
4. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 9, la liquidazione dell'acconto, calcolato come previsto dal comma precedente, sarà disposta **entro il 30 giugno 2018**.
5. Successivamente alla conclusione del corso, **entro il 21 dicembre 2018**, il richiedente dovrà caricare in procedura a pena di restituzione dell'acconto e la decadenza dal beneficio:
 - a) l'attestato riportante l'esito dell'esame relativo alla certificazione, di cui all'art. 2, comma 2, ovvero l'attestato di aver sostenuto l'esame, di cui all'art. 2 comma 2, riservandosi di produrre l'attestato con l'esito entro il 15 febbraio 2019;
 - b) copia delle fatture o di documenti equipollenti intestati al richiedente la prestazione, fino a concorrenza degli importi massimi erogabili, relativi alle spese di *accomodation* e di viaggio;
6. Fermo restando il termine ultimo per l'allegazione di cui al comma precedente, in caso di corretta e completa acquisizione in procedura della documentazione entro il 30 settembre 2018, l'Istituto erogherà al richiedente il saldo del contributo dovuto entro il **15 novembre 2018**. In caso di corretta e completa acquisizione in procedura della documentazione entro il 21 dicembre 2018, l'Istituto erogherà al richiedente il saldo del contributo dovuto entro il **15 febbraio 2019**.

Il saldo, calcolato nei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sarà pari alla somma:

- del contributo erogabile per le spese di *accomodation* (vitto e alloggio);
- del contributo erogabile per le spese di viaggio.

Art. 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente Bando, dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica.

Art. 12 – Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 10, comma 5, entro il termine ivi previsto, nonché in caso di mancata partenza o di rientro anticipato o di mancato sostenimento dell'esame di cui all'art. 2, comma 1, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto e non si darà luogo all'erogazione del saldo.
2. Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato (prima della metà del corso) siano dovuti a gravi motivi, opportunamente documentati, quali il decesso di un parente entro il II grado del beneficiario, patologie intervenute successivamente alla domanda, che compromettono la possibilità di accesso alla prestazione o di prosecuzione del corso di lingua da parte del beneficiario ovvero patologie gravi, intervenute successivamente alla presentazione della domanda, di un parente entro il II grado del beneficiario, eventi politico-sociali, calamità naturali, emergenze sanitarie, attestate da provvedimenti delle Autorità competenti, non si procederà al recupero dell'acconto nei confronti del richiedente la prestazione **nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente.**
3. In caso di rientro nella seconda metà del corso di lingua, per i motivi di cui al comma 2, si procederà al saldo delle fatture o dei documenti equipollenti attestanti la spesa sostenuta nei limiti di cui all'art. 10, comma 6.
4. Nel caso in cui il corso di lingua sia stato completato ma non sia stato sostenuto l'esame per la certificazione della lingua esclusivamente per patologie del beneficiario intervenute successivamente alla conclusione del corso che rendono impossibile sostenerlo, si procederà al saldo nei confronti del richiedente la prestazione della spesa effettivamente sostenuta e documentata nei limiti di cui all'art. 10, comma 6.

Art. 13 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del dPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nel caso di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 14 – Istanze di riesame e Ricorsi giurisdizionali

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede Provinciale competente per territorio entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie il Foro competente è quello di Roma.

Art. 15 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede provinciale INPS competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Art.16 - Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, accedendo nella propria area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore

telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 16/01/2018

Rocco Lauria
Direttore Centrale
